

Casinò Locarno SA

Concessione di sito e di gestione di tipo B

1° luglio 2003

Il Consiglio federale svizzero,

su raccomandazione della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) del 2 giugno 2003;

su proposta del DFGP del 18 giugno 2003;

vista la decisione del Consiglio federale del 24 ottobre 2001;

considerati il parere del Governo della Repubblica e Cantone Ticino del

21 gennaio 2003, nonché il parere del Municipio di Locarno del 14 gennaio 2003,

in esecuzione della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) e delle sue disposizioni esecutive,

rilascia alla

Casinò Locarno SA

Largo Zorzi

6601 Locarno

una

Concessione di sito e di gestione di tipo B

La presente concessione reca il numero 516-016

1 Oggetto ed elementi di base della concessione

1.1 Diritti e obblighi

Alla Casinò Locarno SA (concessionaria) è rilasciata una concessione di sito e di gestione di tipo B, valida per un periodo di 20 anni. La concessionaria ha il diritto e l'obbligo di gestire una casa da gioco con concessione di tipo B nel Comune di Locarno. Non sussiste alcun diritto all'eventuale rinnovo della concessione (art. 16 e art. 17 LCG).

La concessione è rilasciata sulla base delle indicazioni fornite dalla concessionaria durante la procedura di concessione, sempre che la concessionaria abbia fornito indicazioni complete e conformi alla verità.

Indipendentemente dagli obblighi espressamente elencati nel presente atto di concessione, la concessionaria è tenuta a rispettare tutte le disposizioni legali. Vanno segnatamente osservate le disposizioni legali seguenti:

- legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52)
- ordinanza del 23 febbraio 2000 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (OCG; RS 935.521)

- ordinanza del DFGP del 20 dicembre 2001 sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo (OGAz; RS 935.521.21)
- legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD; RS 955.0)
- ordinanza della CFCG del 28 febbraio 2000 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (OCFCG-LRD; RS 955.021).

Sono fatti espressamente salvi tutti i cambiamenti futuri riguardanti le disposizioni legali. Qualora questi dovessero avere effetti sulla concessione, la CFCG procederà ad aggiornarla.

La concessionaria è tenuta a rispettare le disposizioni legali con coscienza e assoluta imparzialità, nonché a rispettare gli obblighi, le condizioni e gli oneri stabiliti dal presente atto di concessione. Essa deve segnatamente:

- osservare le decisioni, comunicazioni, istruzioni e prescrizioni della CFCG;
- gestire la casa da gioco con la dovuta diligenza, integrità e professionalità nonché con il necessario senso di responsabilità;
- garantire una gestione dei giochi di qualità, in particolare tenendo debitamente conto delle nuove conoscenze relative alla gestione di case da gioco nonché dell'evoluzione tecnica in questo settore e applicandole coerentemente.

La concessionaria deve assicurarsi di adempiere le condizioni legali della concessione durante tutto il periodo della sua validità, servendosi delle misure appropriate.

Essa deve segnatamente disporre di mezzi finanziari propri sufficienti, garantire la provenienza lecita dei mezzi finanziari utilizzati e assicurare una redditività sufficiente. La concessionaria, i membri dei suoi organi, i dirigenti, gli aventi diritto economico, i loro organi come pure i soci in affari più importanti e i loro organi, devono godere di buona reputazione. La concessionaria deve salvaguardare la propria indipendenza e garantire la trasparenza delle sue strutture, dei suoi rapporti commerciali e della sua gestione degli affari. Deve prevenire la dipendenza dal gioco e combattere il riciclaggio di denaro con misure adeguate.

1.2 Comunicazione delle modifiche

La concessionaria è tenuta a comunicare alla CFCG, immediatamente, integralmente e di propria iniziativa, tutte le modifiche delle condizioni per il rilascio della concessione (art. 18 LCG, art. 18 OCG).

Le seguenti modifiche richiedono l'autorizzazione della CFCG:

- elezione di nuovi organi;
- avvicendamenti nell'organico dirigenziale (persone con diritto di firma);
- modifiche degli statuti e del regolamento;
- cambiamento degli azionisti della concessionaria (aventi diritto economico del primo livello), nel caso sia interessato almeno il 5 per cento del capitale o del diritto di voto;

- modifiche riguardanti uno dei soci in affari importanti elencati nell'allegato III;
- cambiamento dell'ufficio di revisione o del revisore responsabile;
- mutamenti dell'offerta di gioco.

Le seguenti modifiche devono essere annunciate alla CFCG, che verifica se le condizioni per l'assegnazione della concessione sono ancora rispettate. La CFCG può se necessario vietare in particolare le seguenti modifiche:

- cambiamenti nelle partecipazioni e rapporti commerciali elencati negli allegati I e III;
- assunzione di personale;
- modifiche concernenti gli aventi diritto economico degli altri livelli, nel caso sia interessato almeno il 5 per cento del capitale o del diritto di voto;
- modifiche nei contratti tra la concessionaria, gli aventi diritto economico e i soci in affari importanti;
- apporto di capitale di terzi;
- modifiche nei patti di azionariato;
- cambiamenti nell'ambito del concetto di sicurezza, della concezione sociale o delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro;
- mutamenti riguardanti le strutture organizzative e le procedure interne (QM-Management);
- modifiche dell'offerta accessoria.

Al fine di assicurare il rispetto delle norme legali, la CFCG può imporre nuovi oneri e condizioni.

1.3 Obblighi d'informazione

La concessionaria deve fornire di propria iniziativa e periodicamente alla CFCG i seguenti documenti (obbligo periodico di fornire informazioni):

- i conteggi mensili e trimestrali, la dichiarazione trimestrale e il conto annuale (dichiarazione) sul prodotto lordo dei giochi ottenuto dai singoli giochi, secondo le direttive della CFCG;
- il conto annuale verificato e allestito secondo le norme IAS (International Accounting Standards) (art. 70 segg. OCG), il rapporto di revisione allestito seguendo le direttive della CFCG (art. 73 OCG) e il conto annuale statutario verificato, entro il 30 aprile dell'anno seguente;
- la chiusura intermedia al 30 giugno, da inviare entro il 30 settembre dell'anno corrente;
- i conti annuali verificati degli aventi diritto economico elencati nell'allegato I cifra 8.8;
- il registro delle azioni della concessionaria al 31 dicembre, da trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno seguente;

- un rapporto sulla realizzazione della concezione sociale, da inoltrare entro il 30 aprile dell'anno seguente;
- un rapporto allestito dalla concessionaria stessa sulla concretizzazione delle norme di lotta contro il riciclaggio di denaro, da inviare entro il 30 aprile dell'anno seguente;
- i rapporti sulle misure di istruzione e aggiornamento del personale della casa da gioco, da trasmettere entro il 30 aprile dell'anno seguente.

La concessionaria deve trasmettere alla CFCG di propria iniziativa le seguenti informazioni e tenerle aggiornate (obbligo puntuale di fornire informazioni):

- i pregiudizi importanti ai fini della buona reputazione degli organi o dei collaboratori della concessionaria;
- gli orari di esercizio e di apertura della casa da gioco, come pure dei giochi da tavolo e degli apparecchi automatici;
- i rapporti sull'esito di verifiche del sistema di gestione della qualità (QM-Audits e QM-Reaudits);
- i rapporti sull'esito di eventuali verifiche straordinarie.

2 Condizioni e oneri

2.1 Acquisizione di partecipazioni

I mezzi finanziari necessari all'acquisizione di una partecipazione alla concessionaria non possono derivare, qualunque sia il livello di partecipazione, da una donazione o un prestito effettuati da una persona avente diritto economico o da un socio in affari importante della casa da gioco.

Se viene acquisita una partecipazione nella concessionaria, nel rispetto di quanto precisato nel punto 1.2, l'acquirente deve dimostrare di soddisfare le condizioni cui sottostanno gli aventi diritto economico, segnatamente disporre di sufficienti mezzi propri e godere di una buona reputazione.

La CFCG verifica se le norme legali concernenti gli aventi diritto economico sono rispettate e decide sul seguito della procedura.

2.2 Norme riguardanti il capitale proprio

Il capitale proprio della concessionaria ai sensi dell'articolo 663a capoverso 3 CO deve rappresentare, per tutta la durata della concessione, almeno il 30 per cento della somma di bilancio oppure il 20 per cento del prodotto lordo dei giochi. Per verificare il rispetto di questa regola fa stato il valore più grande fra questi due. Indipendentemente da queste quote, il capitale proprio minimo della concessionaria deve ammontare, durante tutta la durata della concessione, a 2 milioni di franchi sotto forma di capitale azionario interamente liberato.

La CFCG può prescrivere una quota di capitale proprio maggiore, tenuto conto della situazione generale e in particolare della composizione degli attivi e dei passivi, come pure dei rischi d'esercizio.

Sono vietate la concessione di prestiti e di crediti o qualsiasi altra messa a disposizione di denaro da parte della concessionaria a favore di aventi il diritto economico o di persone a loro vicine.

2.3 Soci in affari importanti/partner per il trasferimento di «know how»

I contratti con i soci in affari importanti (per esempio i fornitori di servizi o di attrezzature per case da gioco e apparecchi automatici da gioco) devono essere strutturati in modo conforme alle leggi di mercato. I soci in affari non devono poter esercitare un'influenza diretta o indiretta sugli organi, la direzione e l'esercizio della concessionaria. Il compenso per le prestazioni fornite dal socio in affari alla concessionaria non deve né consistere in una partecipazione all'utile, né essere in qualche maniera dipendente dal prodotto lordo dei giochi o essere in altro modo legato alle cifre d'affari. In casi fondati, la CFCG può autorizzare un compenso calcolato sul prodotto lordo dei giochi o sulle cifre d'affari, purché sia di esigua entità. I soci in affari importanti sono elencati nell'allegato III.

2.4 Organi e collaboratori

Gli organi ed i collaboratori della concessionaria devono godere di una buona reputazione. Essi non devono svolgere attività in conflitto con gli interessi della concessionaria o incompatibili per altre ragioni con la loro funzione nell'ambito dell'esercizio della casa da gioco. Non devono segnatamente detenere partecipazioni o svolgere un'attività presso ditte fornitrici o ditte di manutenzione e consulenza che intrattengono rapporti con la concessionaria.

2.5 Fornitori di servizi e di apparecchiature

I fornitori di servizi e i fornitori di apparecchiature, impianti e installazioni di rilevanza specifica per l'esercizio della concessionaria non devono esercitare un'influsso determinante diretto o indiretto sulla concessionaria, né tramite una quota determinante di partecipazione né in altro modo.

In questo ambito è considerata determinante una partecipazione pari almeno al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale della concessionaria. Rilevante a questi fini è la visione consolidata della situazione. In situazioni particolari, l'incompatibilità può verificarsi anche per valori inferiori al limite fissato sopra.

2.6 Outsourcing

Tutte le attività fondamentali per la gestione di una casa da gioco, devono essere svolte dai collaboratori della concessionaria, ossia da persone responsabili nei confronti della concessionaria in qualità di dipendenti e non come mandatari. L'«outsourcing» è di conseguenza possibile solo per le attività non fondamentali per la gestione della casa da gioco. Le attività elencate nell'allegato IV vengono esple-

tate da terzi su incarico della concessionaria. La concessionaria è responsabile del rispetto degli obblighi fissati dalla legge.

2.7 Inizio dell'esercizio

I giochi da tavolo, gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, i sistemi di jackpot come pure il sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC), possono essere messi in esercizio dalla concessionaria soltanto qualora essi soddisfino le esigenze tecniche relative ai giochi, sia stata ottenuta la relativa dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 63 OCG e la CFCG abbia rilasciato l'autorizzazione a iniziare l'esercizio (art. 17 OCG).

Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i seguenti documenti:

- la conferma, il risultato e il rapporto d'esame ai sensi dell'articolo 56 capoverso 6 OGaz, emessi da un organismo di valutazione della conformità conformemente all'articolo 56 capoversi 3 e 4 OGaz;
- la documentazione tecnica ai sensi degli articoli 54 e 55 OGaz;
- il risultato dell'esame dell'insieme di tutte le apparecchiature e sistemi.

Contemporaneamente, la concessionaria deve inviare la documentazione relativa al sistema di videosorveglianza come previsto dall'articolo 54 capoverso 1 OGaz.

3 Ulteriori disposizioni

3.1 Termine per l'inizio dell'esercizio

Il termine per l'inizio dell'esercizio è di sei mesi a partire dal conferimento della concessione.

3.2. Revoca, limitazione, sospensione

La revoca, la sospensione o la limitazione, purché giustificati, non danno diritto a un indennizzo.

La CFCG può revocare, limitare o sospendere la concessione anche senza colpa da parte della concessionaria, in particolare quando i documenti necessari concernenti una modifica nei rapporti di partecipazione diretti o indiretti non sono stati trasmessi oppure sono stati inviati solo in modo incompleto, o quando è stato provato che gli aventi il diritto economico non hanno rispettato le condizioni legali.

3.3 Rapporto di revisione

La concessionaria è tenuta a consegnare annualmente un rapporto di revisione redatto secondo i criteri della CFCG, come prescritto dall'articolo 73 OCG. Affinché la CFCG riconosca questo rapporto, esso deve essere realizzato da un ufficio di revisione o da un revisore responsabile che soddisfino i criteri della CFCG.

3.4 Concezione sociale

La concezione sociale della concessionaria deve comprendere, da un lato, misure preventive, quali informazioni sui rischi del gioco, indirizzi di gruppi di autoaiuto e questionari di autovalutazione e, dall'altro, un catalogo di provvedimenti per il riconoscimento precoce dei giocatori a rischio di dipendenza dal gioco, di criteri per la valutazione del grado di gravità della dipendenza e tecniche di comunicazione da utilizzare, conformemente alle esigenze della CFCG, nei rapporti con i giocatori a rischio.

3.5 Agevolazioni fiscali per interessi pubblici o scopi di pubblica utilità (art. 42 cpv. 1 LCG, art. 82 OCG)

La concessionaria ha concluso le convenzioni seguenti:

- convenzione di collaborazione del 20 maggio 2003, tra la Casinò Locarno SA e la Fondazione Turismo Lago Maggiore;
- convenzione di collaborazione del 21 maggio 2003, tra la Casinò Locarno SA e la Fondazione Cultura nel Locarnese.

Nell'ambito delle convenzioni sopraindicate, la concessionaria s'impegna a corrispondere alla Fondazione per la Cultura del Locarnese e alla Fondazione Turismo Lago Maggiore contributi che le parti intendono utilizzare per interessi pubblici della regione o a scopi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 LCG e dell'articolo 82 OCG.

La riduzione dell'aliquota della tassa per le case da gioco sarà determinata annualmente sulla base dei criteri seguenti:

- Se $1/8$ del prodotto netto dei giochi (PNG) – definito come il prodotto lordo dei giochi (PLG) secondo l'articolo 75 OCG, meno la tassa sulle case da gioco calcolata secondo l'articolo 80 OCG – è utilizzato per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità, l'aliquota della tassa per le case da gioco fissata secondo l'articolo 41 LCG è ridotta del 5 per cento.
- Se più di un $1/8$ del PNG è utilizzato per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità, l'agevolazione fiscale segue una progressione lineare. La riduzione massima del 25 per cento dell'aliquota della tassa per le case da gioco è concessa se $5/8$ o più del PNG sono utilizzati per interessi pubblici o per scopi di pubblica utilità.

PNG utilizzato secondo l'art. 42 cpv. 1 LCG; art. 82 OCG	Riduzione dell'aliquota della tassa per le case da gioco
$< 1/8$	0 %
$1/8$	5 %
$2/8$	10 %
$3/8$	15 %
$4/8$	20 %
$5/8$	25 %
$> 5/8$	25 %

Nell'ambito della tassazione annuale definitiva, la CFCG accerta gli importi annui effettivamente utilizzati per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità. A tal fine, la CFCG stabilisce se le condizioni che giustificano l'agevolazione fiscale sono soddisfatte. Si assicura che siano rispettati in particolare i principi seguenti:

- se la casa da gioco non procede direttamente alla ripartizione e all'attribuzione delle prestazioni di interesse generale o di pubblica utilità, può incaricare un intermediario (fondazione, associazione caritativa, ente pubblico, ecc.). L'intermediario, totalmente indipendente dalla casa da gioco, deve disporre – in virtù dei suoi statuti o di altre regole vincolanti – di criteri di attribuzione e di ripartizione precisi e verificabili ed è tenuto a rendere conto della sua attività;
- la cerchia dei beneficiari finali delle prestazioni dev'essere aperta. Non giustificano alcuna agevolazione fiscale contributi a organizzazioni private, club o partiti politici che perseguono essenzialmente gli interessi propri dei loro membri;
- la concessionaria e i beneficiari delle prestazioni devono intrattenere una relazione di totale indipendenza reciproca. I versamenti a società dello stesso gruppo e i sussidi incrociati non giustificano alcuna agevolazione fiscale. Parimenti, i versamenti a detentori di quote di capitale della casa da gioco non giustificano alcuna riduzione;
- i versamenti non danno luogo ad alcuna controprestazione da parte dei beneficiari;
- i beneficiari delle prestazioni e gli eventuali intermediari incaricati della loro ripartizione devono essere organismi senza scopo di lucro;
- i beneficiari delle prestazioni devono avere la loro sede nella regione d'ubicazione della casa da gioco;
- le prestazioni fornite dalla casa da gioco in conformità a obblighi legali (imposte, prestazioni nell'ambito del piano di misure sociali, ecc.) non giustificano un'agevolazione;
- non tutte le prestazioni di cui beneficia il pubblico sono di interesse generale o di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 LCG. Il contributo deve rispondere, in modo del tutto disinteressato, a un bisogno reale di sostegno e permettere al beneficiario di migliorare una prestazione di qualità. In particolare, le manifestazioni di puro divertimento o a carattere commerciale o lucrativo non rientrano in questa categoria;
- l'attribuzione effettiva degli importi è verificata e attestata annualmente dall'ufficio di revisione della casa da gioco.

Il caso particolare delle collettività pubbliche

Quando una collettività è azionista di una casa da gioco, i dividendi o altri versamenti a suo vantaggio, di cui beneficia in quanto azionista, non giustificano alcuna agevolazione. Le prestazioni di interesse generale o di pubblica utilità devono figurare quale costo effettivo nei conti della casa da gioco.

I versamenti alla cassa generale di una collettività pubblica contribuiscono al finanziamento dei suoi compiti ordinari e non giustificano pertanto alcuna agevolazione anche se rientrano nell'ambito dell'interesse pubblico. Solo la destinazione specifica a prestazioni di pubblica utilità o che rientrano nella cerchia allargata dei compiti di una collettività pubblica e hanno lo scopo di migliorare (nell'interesse pubblico) l'attrattiva o la qualità della vita della località stessa possono giustificare una riduzione dell'aliquota della tassa. Per questi versamenti la collettività deve tenere una contabilità separata.

Se la collettività si incarica della ripartizione e dell'attribuzione dei contributi versati dalla casa da gioco, deve dotarsi di criteri di attribuzione e ripartizione precisi e verificabili.

4 Emolumento

Per il rilascio della concessione è richiesto un emolumento unico di 20 000 franchi. L'emolumento è esigibile trenta giorni dopo la ricezione della concessione.

5 Allegati

Gli allegati I-VI (informazioni sulla concessionaria, informazioni sulla gestione del gioco, soci in affari importanti, outsourcing, organigramma strutturale, organigramma interno) sono parte integrante della concessione.

La CFCG è autorizzata a modificare e completare gli allegati in ogni momento.

6 Rimedi giuridici

Questa decisione non è impugnabile (art. 16 cpv. 1 LCG).

7 Pubblicazione

La concessione viene pubblicata senza i suoi allegati nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Le attuali versioni degli allegati II (informazioni sulla gestione del gioco) e V (organigramma strutturale) saranno pubblicati adeguatamente dalla CFCG. Fatti salvi gli interessi alla tutela del segreto d'affari o alla protezione della personalità, la CFCG può pubblicare ulteriori informazioni.

1° luglio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz